

Domanda n. 1

In relazione al requisito di capacità economico-finanziaria di cui al punto 2.4.3 del Disciplinare di gara, cosa si deve intendere per SERVIZI ANALOGHI a quelli previsti dalla presente gara? Secondo la giurisprudenza amministrativa, per servizi analoghi dovrebbero intendersi, non già quelli perfettamente identici a quelli oggetto della gara, bensì, proprio per garantire la massima partecipazione, quelli che rientrano nel medesimo settore imprenditoriale o professionali cui afferrisce l'appalto. Nel caso specifico, la nozione di servizi analoghi a quelli oggetto di gara dovrebbero estendersi al servizio di prelievo, trasporto e smaltimento dei rifiuti liquidi speciali, e non già limitarsi al solo percolato.

Pur tuttavia, la Stazione Appaltante nell'esplicitare il requisito, ad esempio in relazione alla attività di intermediazione, chiede che l'impresa concorrente abbia realizzato un fatturato medio annuo nei tre anni migliori sugli ultimi cinque pari e, comunque, non inferiore a € 2.160.000,00/anno, con riferimento all'intermediazione di trasporto e smaltimento del percolato.

Per cui si chiede un chiarimento in relazione al seguente quesito: in relazione al requisito di capacità economico-finanziaria di cui al Punto 2.4.3 del Disciplinare di Gara, per servizi analoghi deve intendersi solo quelli di prelievo, trasporto e smaltimento del percolato? O, diversamente, la nozione di servizi analoghi deve intendersi estesa a tutti i rifiuti liquidi speciali?

Risposta

L'individuazione di un requisito tecnico-organizzativo di capacità professionale oggettiva, come quello cui si riferisce il quesito, assolve allo scopo di assicurare che l'attività sia svolta da operatori che hanno maturato la richiesta esperienza nello specifico settore delle attività di prelievo, trasporto e smaltimento del percolato. In vero, si ritiene non sovrapponibile, dal punto di vista della stretta operatività nonché della tipologia complessiva di organizzazione richiesta, l'attività avente ad oggetto il percolato e quella avente ad oggetto altri rifiuti liquidi speciali. Pertanto, la partecipazione è riservata agli operatori in grado di dimostrare il possesso del requisito in questione esclusivamente con riguardo alle pregresse attività di prelievo, raccolta e smaltimento del percolato.

Domanda n. 2

I trasportatori di cui l'intermediario si serve per l'esecuzione del servizio di trasporto devono essere tutti iscritti alla categoria 4/5, Classe B o superiore o è possibile utilizzare trasportatori iscritti a categoria inferiori, purché la somma delle autorizzazioni dei trasportatori utilizzati e dei mezzi di cui questi disponga (e da questi messi a disposizione per il servizio oggetto di affidamento), rientri nei requisiti minimi per partecipare alla gara?

Risposta

Si conferma che ciascuna impresa partecipante, anche parte di un raggruppamento orizzontale, deve possedere il requisito di idoneità professionale richiesto, compresa la specifica classe indicata per la categoria di iscrizione all'Albo.

Domanda n. 3

In caso di partecipazione in Raggruppamento Temporaneo di Imprese, il contratto preliminare di smaltimento - secondo il modello allegato alla documentazione di gara - deve essere sottoscritto dalla mandataria, in nome e per conto del Raggruppamento (anche costituendo), o può anche essere sottoscritto dalla singola impresa raggruppata (anche mandante) che, in ragione della propria quota di esecuzione del complessivo servizio, si occuperà, in caso di affidamento, dello smaltimento/trattamento?

Risposta

Il contratto in questione deve essere sottoscritto dalla mandataria nel caso di raggruppamento costituito. Nel caso di raggruppamento costituendo, salvo espresso separato mandato conferito alla individuata futura mandataria per la stipula dello specifico contratto per conto delle altre imprese raggruppate, il contratto medesimo deve essere sottoscritto da tutte le imprese. Nel caso, invece, di raggruppamento verticale costituito, il contratto può essere sottoscritto dalla sola impresa che, nel rispetto delle altre condizioni previste dal disciplinare e dalla legge anche in ordine alle percentuali di attività di ciascuna delle raggruppate, svolgerà la prestazione oggetto del preliminare stesso.

Domanda n. 4

Con riferimento ai requisiti economico finanziari di cui al punto 2.4.3 del Disciplinare, si richiede alla stazione appaltante di confermare che per soddisfare quanto richiesto dal bando sia sufficiente dimostrare il raggiungimento di uno solo dei requisiti di fatturato e non di tutti e tre singolarmente (smaltimento, prelievo e trasporto, intermediazione)

Risposta

L'oggetto dell'appalto prevede l'esecuzione del prelievo, trasporto e smaltimento del percolato. Il requisito economico finanziario dovrà pertanto essere dichiarato dal concorrente, che partecipa in forma singola, in riferimento a tutti i segmenti del servizio richiesti, ovverosia prelievo e trasporto nonché smaltimento, con la precisazione che:

- in caso di partecipazione di soggetto intermediario senza detenzione, il requisito potrà essere dimostrato, in sostituzione ai primi due punti di cui al paragrafo 2.4.3 del disciplinare, mediante dichiarazione di avere realizzato un fatturato medio annuo non inferiore ad euro 2.160.000,00 per le attività di intermediazione di trasporto e smaltimento;
- in caso di partecipazione in RTI verticale, il requisito economico relativo allo smaltimento dovrà essere posseduto dalla mandataria in quanto servizio principale e quello relativo al trasporto dalle mandanti
- in caso di partecipazione in RTI misto, in cui una o entrambe le attività (prelievo/trasporto e smaltimento) siano assunte da un raggruppamento orizzontale, il requisito economico relativo allo smaltimento ed al prelievo/trasporto dovrà essere posseduto, nell'ambito del subraggruppamento orizzontale, per almeno il 40% dalla mandataria e per almeno il 10% dalle mandanti